II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 27 luglio 1994**

**relativa all'aiuto ai produttori francesi di suini — Cassa di stabilizzazione nel settore suino « Stabiporc »**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(94/813/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 [2], in particolare l'articolo 21,

dopo aver invitato gli interessati [3] a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato,

considerando quanto segue :

I

1. Con lettera in data 19 aprile 1993, registrata il 20 aprile 1993, la rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione la misura menzionata in oggetto, in risposta alla richiesta di notificazione da parte della Commissione del 9 marzo 1993.

   Le autorità francesi hanno comunicato informazioni complementari con lettere in data 30 luglio 1993, 20 settembre 1993 e 24 gennaio 1994, registrata il 2 febbraio 1994, in risposta alle richieste della Commissione del 10 giugno e del 18 agosto 1993.

2. Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti concessi dalla cassa di stabilizzazione del settore suino Stabiporc grazie ai vantaggi finanziari di cui essa beneficia nell'ambito della convenzione con l'Ufficio nazionale interprofessionale delle carni, dell'allevamento e dell'avicoltura (OFIVAL), per i seguenti motivi :

   — i prestiti concessi da Stabiporc sono in realtà aiuti sotto forma di acconti a tasso d'interesse ridotto [Paris interbanking offer rate (PIBOR) « 12 mesi » + 0,5 %]. Tali prestiti sono quindi da considerare aiuti al funzionamento, privi di effetti durevoli sul miglioramento delle strutture del settore interessato ;

   — mancanza di garanzie circa il rimborso di tutti o parte degli acconti di tesoreria versati agli allevatori ;

   — il dispositivo di stabilizzazione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati delle carni suine ;

   — la Commissione non disponeva di informazioni circa le altre convenzioni stipulate da Stabiporc con vari organismi bancari (Caisse nationale de crédit agricole, Crédit mutuel) e con l'Unione finanziaria per lo sviluppo dell'economia cerealicola « Unigrains ».

   Le autorità francesi sono state informate della decisione della Commissione con lettera in data 22 febbraio 1994.

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
[3] GU n. C 107 del 15. 4. 1994, pag. 2.

3. La Commissione ha informato gli altri Stati membri e gli altri interessati della suddetta decisione, invitandoli a presentare le loro eventuali osservazioni.

Tali osservazioni sono pervenute alla Commissione da parte di due Stati membri (Regno Unito e Danimarca) e di due organizzazioni professionali di allevatori di suini. Le osservazioni, che sostengono la posizione della Commissione, sono state comunicate alla Francia in data 18 luglio 1994.

4. A seguito di una nuova richiesta della Commissione del 30 maggio 1994, le autorità francesi hanno comunicato, in data 20 giugno 1994, le informazioni sollecitate nella lettera della Commissione del 22 febbraio 1994. Da tali informazioni risulta che un eventuale aiuto supplementare, sotto forma di garanzia dello Stato, viene versato, per i prestiti concessi a « Stabiporc », da un consorzio bancario e dall'Unione finanziaria per lo sviluppo dell'economia cerealicola « Unigrains ». Tale misura è oggetto di separato esame da parte della Commissione ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.

II

Stabiporc esisteva già in passato e gli aiuti concessi per la sua creazione e il suo funzionamento sono stati oggetto di un esame della Commissione ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.

Quando venne istituita nel 1984, Stabiporc doveva attenuare le fluttazioni erratiche dei corsi dei suini, concedendo alle associazioni di produttori prestiti di tesoreria a tasso d'interesse ridotto.

Con lettera in data 12 ottobre 1984 la Commissione aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti dell'aiuto in oggetto, poiché :

— le misure erano in realtà aiuti sotto forma di acconti di tesoreria a tasso agevolato. Stabiporc ripercuoteva infatti i vantaggi di cui beneficiava grazie a risorse pubbliche (tasso d'interesse ridotto) sulle associazioni di produttori, concedendo un tasso d'interesse ridotto ;

— si trattava quindi di un aiuto al funzionamento, privo di effetti durevoli sul miglioramento delle strutture del settore interessato ;

— esisteva il rischio del mancato rimborso di tutti o parte degli acconti di tesoreria.

Tuttavia, a seguito delle informazioni comunicate dalle autorità francesi, è risultato che a decorrere dal 1987 i nuovi tassi d'interesse praticati da Stabiporc erano conformi ai normali tassi del mercato. Pertanto, essi non presentavano più alcun elemento di aiuto.

Con telex in data 19 agosto 1988, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento avviato con lettera del 12 ottobre 1984. In considerazione delle circostanze addotte la Commissione ha deciso di non perseguire gli aiuti per il periodo 1984-1987, purché le autorità francesi non vi facessero più ricorso in futuro. La Commissione ha quindi invitato la Francia a notificare tutte le modifiche previste, riservandosi di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, qualora le misure si rivelassero incompatibili con l'articolo 92.

III

1. Le autorità francesi hanno deciso di attivare nuovamente Stabiporc a decorrere dal 1° febbraio 1993, al fine di stabilizzare le entrate degli allevatori di suini soggette alle crisi cicliche della produzione suina.

2. Stabiporc concede acconti di tesoreria rimborsabili alle associazioni di produttori che hanno stipulato con Stabiporc una convenzione d'adesione, denominata « convenzione d'adesione delle associazioni di produttori alla Cassa professionale di stabilizzazione nel settore suino ».

Le associazioni di produttori ripercuotono l'aiuto sui propri soci, che sono allevatori di suini.

3. **Condizioni di adesione**

— L'associazione firmataria deve garantire la commercializzazione dei suini prodotti dai propri soci ;

— l'associazione deve versare un contributo di adesione per tutta la durata della convenzione. Il contributo è di 1 FF/suino, prelevato direttamente sui primi due acconti ;

— l'associazione s'impegna a mettere a disposizione dei soci i prestiti ottenuti.

4. **Meccanismo di stabilizzazione**

In funzione del prezzo medio degli « alimenti ricostituiti » per un mese considerato sono determinate :

— una « soglia di versamento », che dà diritto al versamento di acconti di stabilizzazione ;

— una « soglia di rimborso », che dà diritto al rimborso degli acconti di stabilizzazione.

Qualora, per un mese considerato, il prezzo medio dei suini sia inferiore alla soglia di versamento, l'associazione può beneficiare di un acconto di stabilizzazione.

Se invece, per un mese considerato, il prezzo medio dei suini è superiore alla soglia di rimborso, gli acconti di stabilizzazione precedentemente versati devono essere rimborsati.

Il prezzo medio degli « alimenti ricostituiti » è stabilito in funzione dell'evoluzione del rapporto prezzo dei suini/prezzo degli alimenti, calcolato su una media di quattro mesi.

5. **Modalità di rimborso**

Le scadenze mensili di rimborso sono determinate in funzione delle basi di calcolo degli acconti di stabilizzazione. La data di scadenza del rimborso è fissata da Stabiporc o dal suo mandatario non appena gli acconti di stabilizzazione precedentemente versati diventano esigibili in virtù dello stesso meccanismo di stabilizzazione.

Ciascuna operazione di rimborso di acconti o di pagamento di interessi si effettua mediante prelievo automatico sul conto dell'associazione di produttori.

A tal fine, l'associazione s'impegna a rilasciare, alla firma della convenzione, le autorizzazioni di prelievo automatico sul proprio conto a favore del mandatario di Stabiporc per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Alla data del 31 dicembre 1996, il capitale e gli interessi dovuti dall'associazione saranno integralmente esigibili.

6. **Tassi d'interesse praticati**

Stabiporc ripercuote i vantaggi di cui beneficia grazie alle risorse pubbliche (tasso d'interesse ridotto rispetto alle normali condizioni di mercato) sugli acconti versati alle associazioni di produttori; tali acconti produrranno un interesse, fino a completo rimborso, a un tasso variabile fissato per ciascun anno civile:

— per il 1993: il tasso d'interesse offerto a Parigi (TIOP), più noto sotto la denominazione PIBOR « 12 mesi » + 0,5 %, applicato per il 1993 alle aperture di credito a favore di Stabiporc;

— per gli altri anni: TIOP « 12 mesi » + 0,5 % valido il primo giorno di ciascun anno civile.

Gli interessi sono esigibili il penultimo giorno di ciascun anno civile.

7. **Finanziamento di Stabiporc**

Al fine di disporre dei mezzi necessari al funzionamento della cassa di stabilizzazione, Stabiporc ha stipulato le seguenti convenzioni:

— una convenzione di prestito con (Ofival);

— una convenzione d'apertura di credito con la Caisse de crédit mutuel, la Caisse centrale des banques populaires e la Caisse nationale du crédit agricole (CNCA). Tali organismi hanno costituito un consorzio bancario presieduto dalla CNCA;

— una convenzione d'apertura di credito con Unigrains.

Le ultime due convenzioni, comunicate il 20 giugno 1994, sono oggetto di un esame separato da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato (aiuto n. NN 61/94).

La presente decisione riguarda gli aiuti previsti dalle convenzioni Stabiporc — associazioni di produttori e Stabiporc — Ofival.

i) *Prestito ottenuto*

Ofival: 60 Mio di FF.

ii) *Tasso d'interesse convenzionale*

I prestiti sono concessi da Ofival nel 1993 al TIOP « 12 mesi », valido il primo giorno del primo prelievo dei fondi per il versamento di acconti da parte di Stabiporc alle associazioni di produttori, maggiorato dello 0,5 %.

Per il 1993 il tasso d'interesse praticato dagli organismi erogatori di prestiti era del 6,83 %.

Tale tasso d'interesse viene attualizzato il primo giorno feriale di ogni anno in base al Pibor « 12 mesi », maggiorato dello 0,5 %. Per il 1994 tale tasso d'interesse era del 6,07 %.

iii) *Durata del prestito*

La convenzione è stata stipulata il 29 aprile 1993.

Il diritto di Stabiporc di prelevare fondi su tale prestito bancario scadrà il 31 dicembre 1996.

iv) *Rimborso degli interessi*

Gli interessi dovuti saranno esigibili il 31 dicembre di ogni anno in base al numero esatto di giorni del periodo, considerando 365 giorni all'anno.

v) *Rimborso del capitale*

Il capitale sarà rimborsata a Ofival, per iniziativa di Stabiporc, per un importo di 60 mio di FF, il 31 gennaio 1997.

Le somme non pagate a detta scadenza produrranno immediatamente e di pieno diritto un interesse al tasso TIOP « 12 mesi » valido il primo giorno feriale dell'anno civile considerato, maggiorato del 4 %.

In caso di insolvenza delle associazioni di produttori, a seguito, in particolare, di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria, gli eventuali mancati pagamenti relativi al capitale e agli interessi vengono ripartiti in parti uguali fra Ofival e Stabiporc, previa attivazione delle fidejussioni solidali ottenute dalle associazioni presso la loro banca, nei limiti di 2 Mio di FF. Oltre tale importo,

Ofival assumerà a proprio carico le eventuali somme non pagate, previa attivazione delle suddette fidejussioni e fino all'importo concesso.

Le somme non pagate saranno sia rimborsate da Stabiporc a Ofival, non appena saranno state recuperate presso le associazioni inadempienti, sia detratte nel modo appresso indicato.

In caso di mancato o ritardato pagamento, Ofival potrà detrarre le somme dovute (capitale e interessi) dalle associazioni a Stabiporc dalle somme eventualmente dovute da Ofival a dette associazioni o agli allevatori aderenti alle associazioni a titolo di altre azioni, non in relazione con le attività di Stabiporc.

8. **Natura e funzionamento di Ofival**

Ofival è un organismo pubblico di carattere industriale e commerciale, istituito con decreto n. 72-1067, modificato il 1° dicembre 1972.

Esso è dotato di un consiglio di direzione, che comprende :

— 20 personalità designate dal ministro dell'agricoltura in rappresentanza dei settori della produzione agricola, delle cooperative, del commercio, dell'industria e dei salariati ;

— 4 rappresentanti delle pubbliche autorità, due dei quali designati dal ministro dell'agricoltura, uno dal ministro dell'economia e delle finanze e uno dal ministro del bilancio ;

— un presidente del consiglio di direzione, designato per decreto, su proposta del ministro dell'agricoltura ;

— un direttore, designato per decreto, su proposta del ministro dell'agricoltura, del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro del bilancio.

L'esecuzione del bilancio è subordinata all'approvazione congiunta, mediante decreto, dei ministri dell'agricoltura, dell'economia e delle finanze e del bilancio.

Con decisione n. 93/13/CD del 12 maggio 1993, il ministero dell'agricoltura e della pesca ha deciso la concessione, da parte di Ofival, di un prestito di 60 Mio di FF a favore di Stabiporc.

Ofival partecipa a pieno titolo alle riunioni del consiglio di gestione di Stabiporc.

IV

Con lettera in data 7 aprile 1994, le autorità francesi hanno trasmesso le loro osservazioni nell'ambito del procedimento avviato dalla Commissione con la lettera del 22 febbraio 1994.

1. Le autorità francesi ritengono giustificato il tasso d'interesse praticato da Ofival, ossia PIBOR « 12 mesi » + 0,5 %, per i seguenti motivi :

— il raggruppamento degli interessi dei produttori nell'ambito della Cassa Stabiporc e la conseguente mutualizzazione dei rischi consentono di ottenere dagli istituiti di credito il tasso PIBOR « 12 mesi » con un margine dello 0,5 %. Stabiporc è stata infatti istituita per iniziativa della Fédération nationale porcine e della Fédération nationale de la coopération bétail et viande ;

— il tasso d'interesse ottenuto e praticato da Stabiporc corrisponde a un tasso di mercato a breve termine e non comporta elementi di abbuono che configurino un aiuto statale.

Le autorità francesi sottolineano a tale riguardo che il TIOP è un tasso variabile, attualmente basso per motivi congiunturali. Durante il periodo di trattative che ha preceduto il rilancio di Stabiporc, tale tasso si collocava a un livello più elevato rispetto a quello vigente alla data di introduzione del meccanismo Stabiporc. Tuttavia, poiché il tasso d'interesse dei prestiti concessi a Stabiporc viene adattato ogni anno in base al TIOP « 12 mesi », non è escluso che in futuro esso venga aumentato ;

— nel quadro di Stabiporc, gli istituiti di credito possono contare su un ingente volume di prestiti con spese di gestione assai ridotte. Stabiporc garantisce infatti il trattamento di un ingente volume di prestiti con ridottissime spese di gestione, in quanto esiste un'unica convenzione, un unico tasso e un prodotto finanziario uniforme. Inoltre, Stabiporc consente di offrire migliori garanzie di rimborso e di ridurre il margine corrispondente alla copertura del rischio di mancato rimborso ;

— la variazione, prevista dalla convenzione fra Ofival e Stabiporc, dei tassi d'interesse a seconda che i fondi siano o meno mobilitati per il versamento di acconti alle associazioni di produttori, dipende dal fatto che i fondi non immediatamente utilizzati sono oggetto di investimenti effettuati da Stabiporc. Trattandosi di investimenti a brevissimo termine, mobilitabili in qualsiasi momento e con un oggetto finanziario diverso, gli interessi prodotti sono diversi e la convenzione prevede, in tale ipotesi, che gli interessi ottenuti da Stabiporc siano rimborsati a Ofival.

2. Le autorità francesi osservano che il rimborso delle somme dovute da Stabiporc a Ofival è garantito :

   — dalle seguenti garanzie di rimborso offerte dalla convenzione fra Stabiporc e le associazioni di produttori :

      — prelievo automatico sul conto delle associazioni ;

      — costituzione di fidejussione bancaria ;

      — consolidamento dei fondi di Stabiporc mediante prelievo di 1 FF/suino, come previsto nel preambolo della convenzione ;

   — dalla garanzia contrattuale supplementare prevista dalla convenzione fra Ofival e Stabiporc.

   Le somme corrispondenti a eventuali pagamenti omessi o tardivi nelle relazioni fra Stabiporc e le associazioni di produttori (relazioni di cui Ofival è tenuto regolarmente informato ai sensi della convenzione) vengono prelevate direttamente sulle somme dovute da Ofival alle associazioni di produttori o agli allevatori interessati a titolo di azioni del tutto indipendenti.

   Si tratta quindi di una garanzia supplementare di recupero nell'ipotesi eccezionale in cui la garanzia che risulta dal prelievo automatico non sia stata sufficiente ;

   — dal fatto che tali garanzie contrattuali specifiche si applicano fatte salve le procedure di diritto comune in materia di recupero.

3. Con lettera in data 20 giugno 1994 le autorità francesi hanno comunicato, a seguito di una nuova richiesta della Commissione, le convenzioni concernenti i prestiti Stabiporc — consorzio bancario e Stabiporc — Unigrains.

V

1. Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono stati resi applicabili dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

**Sulla nozione di aiuto di Stato**

2. Con la riattivazione di Stabiporc nel 1993 le pubbliche autorità sono intervenute, per un importo di 60 Mio di FF, con un prestito concesso tramite Ofival. Tale organismo è controllato dallo Stato, data la composizione del consiglio di direzione e dato che il ministro dell'agricoltura emana le decisioni relative all'assegnazione di stanziamenti (vedi sub. III.8).

   È peraltro il ministero dell'agricoltura e della pesca che, con decisione del 12 maggio 1993, ha autorizzato Ofival a concedere il prestito in oggetto.

   Mediante i suddetti fondi pubblici Stabiporc concede acconti rimborsabili alle associazioni di produttori beneficiarie.

3. La stessa Stabiporc è controllata da Ofival e quindi indirettamente dallo Stato, dato che Ofival partecipa a pieno titolo alle riunioni del consiglio di gestione di Stabiporc.

4. Il tasso d'interesse praticato da Stabiporc è fissato sulla base di PIBOR « 12 mesi » valido il giorno del primo prelievo dei fondi da parte di Stabiporc per il 1993 e il primo giorno feriale dell'anno civile nel 1994 e nel 1995, previa maggiorazione dello 0,5 %. In valore, il tasso d'interesse era quindi del 6,83 % per il 1993 e del 6,07 % per il 1994.

   Il tasso PIBOR « 12 mesi » + 0,5 % può essere applicato da Stabiporc, che beneficia dello stesso tasso per i prestiti destinati al proprio finanziamento.

   La Commissione non può accettare l'argomento addotto dalle autorità francesi, secondo cui « il tasso d'interesse dei prestiti ottenuti e concessi da Stabiporc corrisponde a un tasso di mercato a breve termine e non comporta elementi di abbuono che configurino un aiuto di Stato ».

   La maggiorazione (nella fattispecie 0,5 punti) del tasso PIBOR dipende infatti dal fattore di rischio, che è in funzione della situazione economica, strutturale e sociale del beneficiario del prestito. Il settore suino è caratterizzato da una situazione di crisi e dal settembre 1992 i prezzi sono diminuiti nella Comunità quasi del 30 %. Dopo una lieve ripresa all'inizio di quest'anno, i prezzi sono nuovamente diminuiti, nonostante le massicce macellazioni dello scorso anno, a seguito di epizoozie.

   Secondo la rete di informazione contabile agricola, il tasso di indebitamento (rapporto fra i prestiti totali e i capitali propri e di prestito) del settore suino ammonta al 48 % circa in Francia e al 31 % nella Comunità, mentre nel settore agricolo esso è del 32 % in Francia e del 15 % nella Comunità.

   Conseguentemente, in un contesto di crisi del mercato suino in cui gli allevatori subiscono diminuzioni di reddito e possono incontrare difficoltà finanziarie talvolta notevoli, il raggruppamento degli interessi dei produttori nell'ambito di Stabiporc e la mutualizzazione dei rischi non si possono considerare sufficienti per giustificare la concessione dei prestiti sopra descritti (vedi sub. III.7).

   Come precisato più sopra, il tasso PIBOR « 12 mesi » è un tasso d'interesse praticato sui prestiti interbancari, utilizzati dalle banche per concedere mutui a operatori economici, aumentando il tasso di base di un premio di rischio. Nella fattispecie, tale premio ammonta allo 0,5 %. Tenuto conto della situazione dei beneficiari dei prestiti, caratterizzata, in particolare, da un tasso medio di indebitamento, e della situazione di crisi del mercato suino, un premio dello 0,5 % non può riflettere il rischio di mancato rimborso da parte dei beneficiari del prestito.

Il vantaggio economico dei produttori di suini risulta dal tasso d'interesse sui prestiti contratti da Stabiporc, ripercosso sulle associazioni di produttori, rispetto al finanziamento che le medesime potrebbero ottenere da altri istituti di credito alle normali condizioni di mercato.

A titolo indicativo, il tasso effettivo medio praticato dagli istituiti di credito nel primo trimestre 1993 per i crediti di una durata iniziale superiore a 2 anni a tassi variabili concessi alle imprese era del 12,09 %.

I tassi d'interesse praticati da Stabiporc (e da Ofival) dovrebbero quindi essere considerati preferenziali.

Da quanto precede si desume che gli importi in questione, concessi sotto forma di abbuoni d'interesse, sono da considerare come aiuti di Stato o concessi mediante risorse statali.

**Sulle garanzie di rimborso**

5. La convenzione fra Stabiporc e le associazioni di produttori prevede delle garanzie relative al rimborso da parte di dette associazioni degli acconti versati da Stabiporc. Il rimborso degli acconti si effettua infatti mediante prelievo automatico sul conto dell'associazione di produttori (vedi sub. III.5).

La Commissione non contesta che taluni meccanismi menzionati dalle autorità francesi nella loro lettera del 7 aprile 1994 corrispondono a una situazione in cui operatori economici agiscono in condizioni normali di mercato (prelievo bancario automatico, costituzione di fidejussione bancaria, consolidamento dei fondi propri di Stabiporc) e possono in certa misura garantire il rimborso effettivo dei prestiti.

Tuttavia, al momento del rimborso del capitale e degli interessi del prestito concesso da Ofival a Stabiporc, la convenzione fra i due organismi prevede che in caso di pagamenti omessi o tardivi Ofival potrà detrarre le somme eventualmente dovute alle associazioni di produttori o agli allevatori aderenti a titolo di altre azioni (vedi sub. III 7). La detrazione è quindi facoltativa.

Contrariamente a quanto sostengono le autorità francesi nella lettera del 7 aprile 1994, il carattere non sistematico di tale misura non costituisce una sufficiente garanzia circa il rimborso effettivo delle somme dovute a titolo degli acconti. Inoltre, qualora tali somme fossero recuperate dopo la scadenza della convenzione, non è prevista alcuna disposizione per il calcolo e il pagamento degli interessi.

Dato il legame fra Ofival e Stabiporc (Ofival partecipa di pieno diritto alle riunioni del consiglio di gestione di Stabiporc) l'asserzione delle autorità francesi, secondo cui « le garanzie contrattuali specifiche si applicano fatte salve le procedure di diritto comune in materia di recupero », sembra contestabile.

6. Analogamente, nel quadro delle convenzioni Stabiporc — consorzio bancario e Stabiporc — Unigrains, comunicate dalle autorità francesi il 20 giugno 1994, talune garanzie relative al rimborso dei prestiti si possono considerare come inerenti a un rapporto fra operatori economici che agiscono in normali condizioni di mercato. È il caso, per esempio, dell'obbligo di Stabiporc di costituire fondi propri e di esigere che le associazioni di produttori costituiscano una cauzione bancaria.

Tuttavia, non si può considerare come normale condizione di mercato il fatto che lo Stato, nella fattispecie tramite Ofival, assuma a proprio carico gli eventuali mancati pagamenti delle associazioni di produttori fino a un importo di 1 Mio di FF mediante fondi propri e oltre tale somma mediante il credito di 60 Mio di FF.

Come menzionato al punto I.4, questa misura sotto forma di garanzia statale concessa da Ofival è oggetto di un esame separato.

7. Poiché le condizioni relative agli interessi e al rimborso del prestito non costituiscono palesemente le normali condizioni che un operatore economico potrebbe ottenere sul mercato finanziario, le misure di cui ai punti 4 e 5 costituiscono aiuti al funzionamento a favore dei produttori di suini.

**Sull'infrazione all'organizzazione comune dei mercati**

8. Occorre peraltro considerare che gli aiuti concessi per unità di quantità riguardano un prodotto soggetto a un'organizzazione comune dei mercati e che esistono dei limiti alla facoltà degli Stati membri di intervenire in modo autonomo nel funzionamento di un'organizzazione comune, che comprende un regime di sostegno di esclusiva competenza della Comunità; quando infatti esiste un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura che possa derogarvi o recarvi pregiudizio.

Le organizzazioni comuni dei mercati si devono considerare come sistemi completi ed esaustivi, che escludono qualsiasi facoltà degli Stati membri di adottare misure che possono incidere sui mercati in questione o di concedere aiuti complementari.

Nella fattispecie, la concessione degli aiuti in oggetto non rispetta le condizioni stabilite dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, la cui normativa consente la concessione di tali aiuti solo a determinate condizioni.

Gli aiuti previsti si devono quindi considerare come un'infrazione della normativa comunitaria.

VI

Secondo le informazioni di Eurostat, i quantitativi macellati nel 1993 ammontano a 24 112 500 suini in Francia e 180 022 887 suini nella Comunità, il che corrisponde per la Francia a una percentuale del 13 %.

Nel 1993 le esportazioni nei paesi terzi sono ammontate a 56 736 t (suini vivi e carni suine) in provenienza dalla Francia e a 730 642 t in provenienza dalla Comunità, il che corrisponde a un volume di esportazioni francesi dell'8 % circa.

Conseguentemente, tenuto conto del peso della Francia nella produzione suina comunitaria, il vantaggio particolare come quello concesso nella fattispecie agli allevatori francesi di suini può avere sensibili effetti sul mercato comunitario.

VII

1. L'aiuto concesso ai produttori di suini che aderiscono al sistema di stabilizzazione consente loro di ottenere prezzi più remunerativi grazie alla garanzia di sostegno dei prezzi. Tale vantaggio, finanziato almeno in parte con risorse statali, consente ai beneficiari di sopravvivere in migliori condizioni durante questo periodo di crisi rispetto ai produttori che non beneficiano di tale aiuto. Vi è quindi una distorsione di concorrenza fra i produttori che beneficiano di questa facilitazione di smercio in condizioni commerciali sovvenzionate rispetto a quelli che devono vendere i loro prodotti senza beneficiare di un sistema di sostegno grazie a un aiuto statale. I quantitativi venduti dai produttori beneficiari dell'aiuto possono essere superiori alle vendite non sovvenzionate di altri produttori. Gli aiuti in questione possono quindi falsare la concorrenza e incidere sugli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, il quale prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che rispondono alle condizioni in esso enunciate.

2. Le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non sono palesemente applicabili agli aiuti in questione.

3. Quelle previste al paragrafo 3 dello stesso articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non soltanto di settori particolari dell'economia nazionale. Tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo in sede di esame dei programmi di aiuto a finalità regionale o settoriale o nei casi individuali di applicazione di regimi di aiuti generali.

   In particolare, le deroghe possono essere concesse solo nel caso in cui la Commissione stabilisca che l'aiuto è necessario alla realizzazione di uno degli obiettivi contemplati dalle suddette disposizioni. La concessione di deroghe ad aiuti che non comportano tale contropartita significherebbe consentire un pregiudizio degli scambi fra Stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate sotto il profilo dell'interesse comunitario e, correlativamente, vantaggi indebiti per gli operatori di taluni Stati membri.

   Nella fattispecie, la Francia ritiene che il sistema previsto non contiene elementi di aiuto, mentre la Commissioone non ha potuto ravvisare giustificazioni che consentano di stabilire che gli aiuti in questione soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

   Non si tratta infatti di misure intese a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, dato che, per gli effetti che può avere sugli scambi, l'aiuto è contrario all'interesse comune.

   Non si tratta nemmeno di una misura intesa a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato, ai sensi della stessa disposizione.

   Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c) del trattato nei confronti degli aiuti intesi a favorire o agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività di cui alla suddetta lettera c), si deve constatare che le misure in questione — dato il loro carattere di aiuti al funzionamento — non possono migliorare in modo durevole le condizioni del settore economico beneficiario degli aiuti, poiché al momento della loro cessazione esso si troverebbe nella stessa situazione strutturale esistente prima dell'intervento statale.

   Si tratta di un tipo di aiuti, a cui la Commissione, generalmente, si è sempre opposta, poiché la loro concessione non è legata a condizioni idonee a farli beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.

4. Anche se fosse prospettabile per gli aiuti in questione una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, il carattere di infrazione delle misure in oggetto, menzionato sub. V.8, sotto il profilo dell'organizzazione comune dei mercati, esclude l'applicazione di tale deroga.

5. Conseguentemente, gli aiuti in questione si devono considerare incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

6. La presente decisione deve lasciare impregiudicate le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre sul piano del finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

7. La misura, istituita con decisione ministeriale del 12 maggio 1993 e applicata senza attendere la decisione finale della Commissione, è illegale ai sensi dell'arti-

colo 93, paragrafo 3 del trattato; le autorità francesi hanno infatti comunicato la misura in oggetto solo il 19 aprile 1993, in risposta a una richiesta della Commissione del 9 marzo 1993.

8. Nel caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72 Commissione/Germania [1], confermata dalle sentenze, 24 febbraio 1987 e 20 settembre 1990, rispettivamente nelle cause 310/85 Denfil/Commissione [2], e C-5/89 Commissione Germania [3], dovrebbe esigere dagli Stati membri il recupero presso i beneficiari dell'importo degli aiuti concessi illegalmente.

Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti in questione devono essere oggetto di un rimborso.

Il rimborso deve essere effettuato conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione francese, in particolare quelle relative agli interessi di mora sui crediti concessi dallo Stato, interessi che decorrono dalla data della concessione degli aiuti in questione.

Il rimborso è necessario per ripristinare la situazione precedente, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari, di cui i titolari degli aiuti concessi abusivamente hanno indebitamente beneficiato dalla data del versamento degli aiuti. Detto rimborso è tanto più necessario considerata la difficile situazione del mercato e tenuto conto della decisione adottata dalla Commissione il 19 agosto 1988 (vedi sub. II in fine),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli aiuti concessi ai produttori di suini mediante gli acconti effettuati nel quadro della convenzione d'adesione delle associazioni di produttori alla Cassa professionale di stabilizzazione nel settore suini (Stabiporc) e della convenzione relativa alla riattivazione di detta Cassa per il periodo 1993-1996 sono illegali e costituiscono un'infrazione all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Gli aiuti sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Gli aiuti di cui al primo comma comprendono:

— gli importi che risultano dalla differenza fra il tasso d'interesse al quale gli acconti sono stati concessi alle associazioni di produttori tramite Stabiporc (PIBOR « 12 mesi » + 0,5 %) e il tasso d'interesse al quale si sarebbero potuti ottenere tramite Stabiporc in condizioni normali di mercato presso istituti di credito; quest'ultimo tasso deve essere determinato in base al tasso d'interesse concesso alle imprese per prestiti di una durata iniziale superiore a due anni a tassi variabili;

— gli acconti non rimborsati dalle associazioni di produttori di suini e a carico di Ofival.

*Articolo 2*

La Francia è tenuta a sopprimere gli aiuti menzionati all'articolo 1:

— fissando il tasso degli acconti al tasso normale di mercato di cui all'articolo 1, secondo comma, primo trattino;

— prevedendo che Ofival sia tenuto, in caso di pagamenti omessi o tardivi dovuti a Stabiporc, a detrarre tali importi (capitale e interessi) dalle somme che Ofival deve eventualmente versare alle associazioni di produttori o ai membri delle medesime a titolo di altre azioni;

— prevedendo il pagamento di interessi di mora sugli importi recuperati da Ofival conformemente al secondo trattino.

*Articolo 3*

La Francia è tenuta ad esigere la restituzione mediante recupero degli aiuti già versati di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione.

La restituzione si effettua conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione nazionale, in particolare quelle concernenti gli interessi di mora sui crediti dello Stato. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data della concessione degli aiuti in questione.

*Articolo 4*

La Francia informa la Commissione, entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

*Articolo 5*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

[1] Raccolta 1973, pag. 813.
[2] Raccolta 1987, pag. 901.
[3] Raccolta 1990, pag. I 3437.